
Presidenza: Finlandia**562^a SEDUTA PLENARIA DEL FORO**1. Data: mercoledì 5 novembre 2008

Inizio: ore 10.00

Fine: ore 11.20

2. Presidenza: Sig. M. Kangaste3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:

Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI

Recenti avvenimenti a Salonico, Grecia: l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FSC.DEL/176/08 OSCE+), Grecia (FSC.DEL/178/08 OSCE+)

Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA

Relazione presentata dall'Ambasciatore Dalius Čekuolis, Presidente della terza Riunione biennale di Stati per l'esame dell'attuazione del Programma d'azione ONU sulle armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti: Presidenza, Sig. D. Čekuolis (FSC.DEL/174/08 OSCE+), Regno Unito, Germania, Francia, Turchia, Svezia, Belarus, Stati Uniti d'America, Presidente del Gruppo informale di amici sulle armi di piccolo calibro e leggere (Germania), Italia, Irlanda

Punto 3 dell'ordine del giorno: DECISIONE SULL'INTRODUZIONE DI MIGLIORI PRASSI PER PREVENIRE I TRASFERIMENTI DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE PER VIA AEREA E SU UN RELATIVO QUESTIONARIO

Presidenza

Decisione: il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la Decisione N.11/08 (FSC.DEC/11/08) sull'introduzione di migliori prassi per prevenire i trasferimenti di armi di piccolo calibro e leggere per via aerea e su un relativo questionario, il cui testo è accluso al presente giornale.

Stati Uniti d'America (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla decisione)

Punto 4 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

Aggiornamenti sui progetti OSCE relativi alle armi di piccolo calibro e leggere:
Coordinatore per i progetti sulle armi di piccolo calibro e leggere (Regno Unito)
(FSC.DEL/175/08/Rev.1)

4. Prossima seduta:

mercoledì 12 novembre 2008, ore 10.00, Neuer Saal

562^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.568, punto 3 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.11/08
SULL'INTRODUZIONE DI MIGLIORI PRASSI PER PREVENIRE I
TRASFERIMENTI DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE
PER VIA AEREA E SU UN RELATIVO QUESTIONARIO**

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

notando che il trasporto per via aerea rappresenta uno dei principali canali di diffusione illecita di SALW, in particolare verso destinazioni soggette a un embargo delle Nazioni Unite o interessate da un conflitto armato,

rilevando che talune compagnie o agenti di trasporto e loro intermediari pongono in essere una serie di tecniche e strategie volte a eludere i controlli ufficiali e i regimi giuridici, falsificando i documenti di trasporto, omettendo informazioni sull'origine delle armi, anche nei casi in cui queste siano state prodotte illegalmente o la loro origine sia sconosciuta o dubbia, occultando piani di volo, rotte e destinazioni reali, nonché falsificando i dati di registrazione dei velivoli o modificando repentinamente tali dati,

tenendo in considerazione che esistono standard internazionali applicabili ai trasporti aerei, tra l'altro, l'Articolo 35 e l'Annesso 18 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale, nonché legislazioni e regolamenti a livello nazionale,

adoperandosi per un'ininterrotta e piena attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite volto a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) in tutti i suoi aspetti, contribuendo in tal modo alla riduzione e alla prevenzione dell'accumulo eccessivo e destabilizzante e alla diffusione incontrollata delle SALW, ivi incluso il rischio della loro diversione verso mercati illeciti, nelle mani di terroristi e di altri gruppi criminali,

ricordando la Decisione del Consiglio dei ministri N.9/06 sulla lotta al traffico illecito di SALW per via aerea,

riaffermando la Decisione dell'FSC N.7/06 sul medesimo tema,

tenendo conto del rapporto del Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza concernente la Seduta speciale dell'FSC sulla lotta al traffico illecito di armi di piccolo

calibro e leggere per via aerea (FSC.DEL/185/07/Rev.1), nonché dei suggerimenti e delle proposte sul percorso da seguire in esso contenuti,

convinto del valore aggiunto sia di un aggiornamento dello scambio straordinario di informazioni fra gli Stati partecipanti sulle prassi nazionali in materia di trasporto per via aerea di SALW, sia di una condivisione delle migliori prassi in questo settore,

facendo riferimento al Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi di piccolo calibro e leggere,

facendo riferimento agli attuali scambi di informazioni sulle armi di piccolo calibro e leggere,

decide:

- di adottare le “Migliori prassi per prevenire i trasferimenti destabilizzanti di armi di piccolo calibro e leggere per via aerea” dell’Intesa di Wassenaar, annessi alla decisione (annesso 1), quali elementi standard di attuazione;
- che gli Stati partecipanti forniranno al più tardi entro il 30 giugno 2009, quale aggiornamento dello scambio straordinario di informazioni stabilito nella Sezione III, parte F, paragrafo 2 del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (FSC.DOC/1/00, 24 novembre 2000), informazioni supplementari sulle prassi nazionali conformemente al Questionario contenuto nell’annesso 2 alla presente decisione.

MIGLIORI PRASSI PER PREVENIRE I TRASFERIMENTI DESTABILIZZANTI DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE PER VIA AEREA, COME CONCORDATO NEL QUADRO DELL'INTESA DI WASSENAAR

1. Ambito

Le presenti migliori prassi riguardano il trasporto aereo di SALW, ad esclusione di quelle trasportate da velivoli governativi, militari o noleggiati da autorità governative.

Gli Stati partecipanti riconoscono di assumere la piena responsabilità del trasporto effettuato da un loro velivolo governativo, militare o noleggiato da autorità governative e di incoraggiare altri Stati ad assumere la medesima responsabilità.

2. Misure

Il trasporto aereo di SALW effettuato a livello non governativo, qualora non vietato dalle leggi degli Stati partecipanti, sarà soggetto, come appropriato, alle seguenti misure:

2.1 Al momento del rilascio di una licenza di esportazione di SALW, ciascuno Stato partecipante potrà richiedere all'esportatore di fornire alle autorità competenti informazioni supplementari sul trasporto aereo prima che l'effettiva esportazione abbia luogo:

Tali informazioni supplementari sul trasporto potranno includere i seguenti elementi:

- vettore aereo e spedizioniere delle merci incaricati del trasporto;
- registrazione e nazionalità del velivolo;
- rotta del volo da seguire e scali previsti;
- dati su analoghi trasporti effettuati in precedenza per via aerea;
- conformità con la vigente legislazione nazionale o con accordi internazionali relativi al trasporto di armi per via aerea.

In tal modo, sebbene i dettagli sul trasporto aereo e sulla rotta siano solitamente ignoti al momento della richiesta di una licenza di esportazione, uno Stato partecipante potrà rilasciare la licenza di esportazione a condizione che le citate informazioni siano fornite alle autorità governative prima

dell'effettiva esportazione della merce; agli agenti di polizia incaricati di accertare l'effettiva esportazione sarà quindi chiaro che la licenza non è valida in mancanza della prova che le informazioni supplementari richieste sono state fornite.

- 2.2 Quando uno Stato partecipante è a conoscenza che un esportatore, un vettore aereo o uno spedizioniere non ha adempiuto alle disposizioni menzionate al punto 2.1 quando richiesto, o di un accertato tentativo destabilizzante di esportazione di SALW per via aerea, e se tale Stato ritiene che la prevista esportazione di SALW contribuisca a un'accumulazione destabilizzante o rappresenti una potenziale minaccia alla sicurezza e alla stabilità nella regione di destinazione, le pertinenti informazioni dovranno essere trasmesse ad altri Stati partecipanti all'OSCE, come appropriato.
- 2.3 Le competenti autorità di ciascuno Stato partecipante potranno chiedere all'esportatore di esibire una copia del certificato di scarico o di qualsiasi altro documento pertinente che confermi la consegna della SALW qualora la loro esportazione, arrivo o partenza avvenga presso un aeroporto/aerocampo situato sul loro territorio nazionale o qualora esse siano trasportate da un loro aereo di bandiera.
- 2.4 Gli Stati partecipanti potranno adottare misure appropriate per prevenire l'elusione di controlli e ispezioni nazionali, fra cui lo scambio volontario d'informazioni in merito agli esportatori, a vettori aerei e a spedizionieri che non hanno adempiuto alle summenzionate disposizioni di cui ai punti 2.1 e 2.3 quando richiesto, nonché in relazione a casi di transito per via aerea o trasbordo di SALW che contribuiscano a un'accumulazione destabilizzante o rappresentino una potenziale minaccia alla sicurezza e alla stabilità nella regione di destinazione.
- 2.5 Ogni qualvolta uno Stato partecipante disponga di informazioni che segnalino la presenza di SALW nel carico di un velivolo e che il relativo piano di volo includa una destinazione soggetta a un embargo delle Nazioni Unite o situata in una zona di conflitto o che l'esportatore, il vettore aereo o lo spedizioniere interessati siano sospettati di essere coinvolti in trasferimenti destabilizzanti di SALW per via aerea o non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui ai punti 2.1 o 2.3 quando è stato loro richiesto, il caso dovrà essere deferito alle competenti autorità di polizia nazionali.

3. Dialogo pubblico-privato

Gli Stati partecipanti si impegnano a tenere aggiornati i vettori aerei, su base nazionale o meno o nel quadro dei competenti organismi internazionali, in merito all'applicazione delle presenti misure.

**QUESTIONARIO SULLE PRASSI NAZIONALI RELATIVE
ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ARMI
DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE ATTRAVERSO
IL TRASPORTO ILLECITO PER VIA AEREA**

Paese:

N.B.: I seguenti quesiti non si applicano a voli governativi, militari o a voli noleggiati da autorità governative.

1. In quali casi i vettori aerei necessitano di previa licenza rilasciata dalla vostra amministrazione per la loro attività o caso per caso, nell'ambito del trasporto di SALW e del relativo munizionamento? Ove necessario, distinguere fra compagnie nazionali e compagnie straniere operanti sul vostro territorio nazionale.
2. Quali obblighi (ad esempio licenza, registrazione, formazione ecc.) si applicano agli intermediari nel campo del trasporto aereo di SALW e del relativo munizionamento?
3. Su quale base giuridica i funzionari doganali e di polizia possono effettuare un'ispezione di un velivolo e del suo carico sul vostro territorio nazionale? (Quali sono i criteri da soddisfare affinché tali ispezioni siano giuridicamente possibili?)
4. Quali sono le procedure e le possibili sanzioni nel caso in cui un'ispezione di questo genere riveli un reato o una violazione della legge?
5. È giuridicamente possibile effettuare un'ispezione di merci in transito e/o in fase di trasbordo?
6. Nel contesto della lotta al traffico illecito di SALW, ritenete che le misure di coordinamento e di scambio di informazioni fra le autorità preposte all'autorizzazione, al monitoraggio e/o all'ispezione di armi che attraversano il vostro territorio (difesa, aviazione civile, dogane, polizia ecc.) siano sufficienti o richiedano un potenziamento? Le relative procedure sono di difficile applicazione? Quali miglioramenti suggerireste?
7. Informazioni aggiuntive da condividere con altri Stati partecipanti all'OSCE, se appropriato.

FSC.DEC/11/08
5 novembre 2008
Allegato

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI
DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE NORME PROCEDURALI
DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E
LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa alla delegazione degli Stati Uniti d'America:

“gli Stati Uniti salutano con favore la decisione FSC.DEC/11/08 e si felicitano della portata del prezioso lavoro svolto dall'intesa di Wassenaar sulle migliori prassi volte a prevenire i trasferimenti destabilizzanti di armi di piccolo calibro e leggerezze per via aerea ai fini della loro applicazione quali elementi standard in seno all'FSC.

Gli Stati Uniti desiderano sottolineare il valore, nell'ambito della utilizzazione di tali elementi, di sostenere gli esistenti regolamenti sulle esportazioni incentrati sulla responsabilità dell'esportatore di assicurare l'osservanza da parte dei suoi agenti, dipendenti e altri collaboratori che partecipano all'esportazione autorizzata. Parte integrante di tale responsabilità è la conoscenza da parte dell'esportatore dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esportazione autorizzata affinché possa assicurare che essa raggiunga il destinatario finale autorizzato per un autorizzato uso finale.”